



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

19 MAR. 2026

All'Onorevole Presidente
della Prima Commissione

All'Onorevole Presidente
della Seconda Commissione

All'Onorevole Presidente
della Terza Commissione

All'Onorevole Presidente
della Quarta Commissione

All'Onorevole Presidente
della Quinta Commissione

All'Onorevole Presidente
della Sesta Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della **Corte dei conti**

Oggetto: **Relazione n. 70**

concernente:

"Inaugurazione dell'anno giudiziario 2026."

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame delle Commissioni presiedute dalle SS.VV. Onorevoli, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Giampietro Comandini



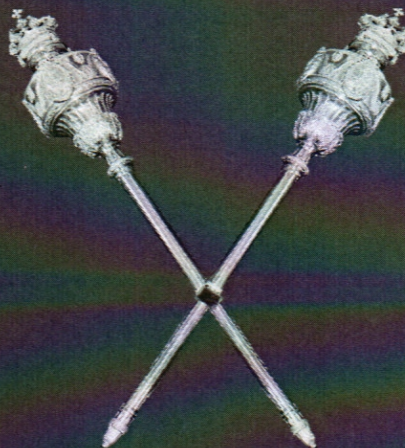
CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA SARDEGNA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2026

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
Pres. Maria Elisabetta Locci

CAGLIARI, 5 MARZO 2026



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA SARDEGNA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2026

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
Pres. Maria Elisabetta Locci

CAGLIARI, 5 MARZO 2026



CORTE DEI CONTI

Nella cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2025 avevo evidenziato il radicale cambiamento che ha interessato, in un arco temporale più o meno trentennale, i compiti assegnati alla Corte dei conti; tale cambiamento è stato dettato, per un verso, dal rinnovato interesse e centralità delle politiche finanziarie ed economiche e, per altro verso, dalle difficoltà ed esigenze manifestate dalla Pubblica amministrazione e, in particolare, dai soggetti chiamati, per essa, ad agire.

Avevo, parimenti, dato conto dell'avvenuta presentazione del cosiddetto disegno di legge Foti¹, diretto ad attuare la riforma della Corte dei conti nelle sue varie articolazioni, giurisdizionali e di controllo, che ha trovato il suo approdo nella legge n. 1 del 7 gennaio 2026.

Il testo normativo ha ridisegnato l'Istituto, prevedendo, ai fini più strettamente organizzativi, l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di *uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.*

La legge, entrata in vigore il 22 gennaio 2026, è il frutto dei tempi, e se è pur

¹ proposta di legge ordinaria, contraddistinta dal n. 1621, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale", depositata nel dicembre 2023 alla Camera dei deputati

vero che il giudice non è chiamato a sindacare le leggi bensì ad applicarle, non può negarsi che proprio l'interpretazione (operazione che necessariamente precede l'applicazione) delle norme introdotte richiederà uno sforzo notevole della giurisprudenza, al fine di poter armonizzare il testo legislativo con l'ordinamento e con le altre disposizioni che hanno, nel prosieguo del tempo, regolato le funzioni, tutte, rimesse alla Corte.

Premesso che la legge interviene, novellando e aggiungendo disposizioni ulteriori, sulla legge n. 20/1994 (com'era nella volontà espressa del Legislatore), già in fase di prima applicazione si sono manifestati dubbi e incertezze, in ordine a diversi aspetti, tra i quali, per ragioni di sintesi, si annoverano i seguenti:

- a) viene fornita una definizione di colpa grave chiaramente modellata sul procedimento amministrativo, ma non estensibile a tutte le fattispecie che vengono in evidenza nei giudizi erariali²;
- b) si pone un problema interpretativo sulla vigenza di leggi, speciali ma anteriori, tese a regolare, anch'esse in forma "attenuata", la responsabilità di particolari figure professionali³;

² La norma definisce la colpa grave come *la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento*

³ Si pensi alla responsabilità civile dei magistrati, disciplinata con legge 13 aprile 1988, n. 117, che l'art. 4 della legge n. 1/2026 richiama con riferimento agli Avvocati e procuratori dello Stato; all'art. 2, comma 3 del Codice dei contratti, per il quale *Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni*

c) viene previsto il cosiddetto “doppio tetto” al risarcimento del danno per le ipotesi di colpa grave, in uno con l’obbligo per il giudice di applicare il potere riduttivo, così trasformando un potere storicamente qualificato come eventuale e ampiamente discrezionale, in un vincolo quantitativo rigido. Ma, così operando, viene meno la funzione di deterrenza, collegata a quella repressiva, dato l’importo minimo del risarcimento, così come si attenua, inevitabilmente, il grado di cura e attenzione da porsi nella gestione delle pubbliche risorse, nell’ottica del rispetto dei principi di buon andamento e sana gestione finanziaria, entrambi di rilievo costituzionale (cfr. art. 97 Cost.). Difatti, proprio a tali fini, va considerato che il danno causato, non risarcibile nella misura del 70%, rimarrà a carico della collettività, con indubbi riflessi sui servizi resi dalla Pubblica amministrazione;

d) viene imposto l’obbligo di copertura assicurativa per i danni patrimoniali arrecati da chiunque *assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti* [art. 1, lett. a), n. 7)], nei cui *procedimenti* l’assicurazione diventa litisconsorte necessario. La norma usa il termine improprio di procedimento, ma essendo il litisconsorzio istituto processuale, va chiaramente riferito al processo. Vero è che in un’unica disposizione sono accostati precetti di natura sostanziale e processuale ma, ad

preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto; alla responsabilità medica, già normata con legge 8 marzo 2017, n. 24.

avviso della Procura, trattasi di norma inapplicabile ai giudizi in corso, poiché regola fattispecie future, per le quali è previsto un obbligo senza correlata sanzione (cosa accade se non si stipula l'assicurazione? Non si dovrebbe poter assumere l'incarico, ma la norma non è chiara), e non dispone sulle modalità relative alla chiamata in causa del litisconsorte necessario. Vero è che, in prospettiva, si porranno ulteriori problemi sulla giurisdizione contabile e sui suoi limiti, dovendosi emettere decisione, inevitabilmente, anche sul rapporto tra convenuto e assicurazione, di chiara impronta e natura privatistica.

Analogamente, l'art. 6 della legge, rubricato “disposizioni transitorie” (ma che transitorie non sono, perché prevedono l'immediato subentro delle norme introdotte a quelle previgenti) statuisce che *le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge*. Al riguardo, fermi i problemi di natura applicativa, deve essere considerato che lo jus superveniens retroattivo è soggetto ad alcuni limiti (cfr. sentenza 93/2011 Corte costituzionale), tra i quali la rispondenza della norma retroattiva ai canoni di ragionevolezza, e la necessità che la stessa non si ponga in contrasto con altri valori costituzionalmente tutelati. In tale ottica, non può negarsi che i nuovi limiti per la condanna (il cosiddetto doppio tetto), da applicarsi anche *ai giudizi pendenti* intervengono su un credito già maturo ed accertato⁴.

⁴ Si veda, al riguardo, Cassazione, sentenza 1390 del 2026, che ha sancito l'irretroattività delle modifiche apportate all'art. 2407 comma 2° c.c. dalla L. n. 35/2025, lì dove prevede che i sindaci che violano i propri

Le modifiche fin qui esaminate fanno propendere per una riconfigurazione della responsabilità erariale quale responsabilità sanzionatoria e, alla luce dei cosiddetti criteri Engel⁵, dovrebbe trattarsi di sanzione punitiva, ma non può sottrarsi che, come riconosciuto dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 132/2024)⁶, la responsabilità amministrativo-patrimoniale, nonostante abbia assunto un carattere composito *in ragione del concorrere delle funzioni di prevenzione, risarcitoria e sanzionatoria (tra le più recenti, sentenze n. 123 del 2023 e n. 203 del 2022)* e, pur combinando «*elementi restitutori e di deterrenza*» e discostandosi in più aspetti *dall'archetipo della comune disciplina civilisticanon ha perduto la sua natura risarcitoria di fondo.*

In realtà la legge n. 1/2026, quasi in controtendenza con l'ordito normativo nel suo complesso, teso ad attenuare, per quanto desumibile dagli atti parlamentari e per quanto espressamente riportato nella relazione illustrativa, la cosiddetta "*paura della firma*" che "*affligge il funzionamento della pubblica amministrazione italiana*", contiene due espresse previsioni per l'invero incisive e afflittive, limitate però a dirigenti/funzionari della P.A., stabilendo che: a) *nella sentenza di condanna la Corte dei conti può, nei casi più gravi, disporre a carico del dirigente o del*

doveri, salvo il caso in cui abbiano agito con dolo, sono responsabili nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci, dei creditori e dei terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, suddiviso in scaglioni in base ai compensi, ovvero "un tetto" al risarcimento, introdotto con le stesse modalità di cui alla legge n. 1/2026.

⁵ definiti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi, 1976), servono a determinare se un illecito formalmente amministrativo sia sostanzialmente "penale" ai sensi della CEDU. I tre criteri sono: la qualificazione interna, la natura dell'illecito e la gravità della sanzione, quest'ultima particolarmente rilevante.

⁶ depositata il 16/07/2024 e pubblicata nella G. U. 17/07/2024 n. 29.

funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. L'amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un procedimento per responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che riguarda però, la sola responsabilità dei dirigenti), da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca (art. 1; comma 1-novies); b) fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo (art. 4).

Entrambe le norme destano diverse perplessità. La prima pone qualche problema in relazione all'automatica sospensione delle funzioni gestorie legata alla condanna contabile e all'individuazione della natura del precetto (organizzativa o sanzionatoria?), nonché ai conseguenti rapporti con il procedimento disciplinato dall'art. 21 richiamato⁷. Per la seconda, della cui

⁷ L'art. 21 prevede che: Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, **previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare** secondo la disciplina

natura sanzionatoria non è dato di dubitare, andrà vagliata la possibile coesistenza dell'azione di responsabilità cui la sanzione prefigurata si aggiungerebbe, dovendosi, anche in tal caso, adeguatamente e correttamente delineare i limiti di interessenza e di confine.

Dal sintetico novero dei problemi interpretativi che la legge da ultimo introdotta pone, deriva la palese difficoltà di ricondurre a sistema i vari precetti normativi.

Di tale aspetto parrebbe essersi reso avvertito lo stesso Legislatore che, all'art. 3, commi 4 e 5, affida ai decreti legislativi previsti *per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti*, il compito di abrogare *espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili o superate* e di introdurre *le opportune disposizioni di coordinamento, anche di natura transitoria, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate*, con l'avvertenza che *entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura di cui al comma 3.*

L'ordito della legge e, in particolare, le disposizioni da ultimo citate, inducono alcune considerazioni.

contenuta nel contratto collettivo, **l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale**. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

La prima attiene all'assenza di una reale valutazione di impatto della regolamentazione (VIR), ivi compresa la "valutazione d'impatto generazionale" (VIG), che la recente legge del 10 novembre 2025, n.167,⁸ annovera tra gli strumenti informativi, e *che consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale* (così recita l'art. 4 comma 2).

Ancorché la legge sia, nel caso, di iniziativa parlamentare, non può essere negato che la valutazione degli effetti che dalla legislazione discendono, accanto alla valutazione degli interessi in gioco e dei costi/benefici alla stessa correlati, costituisce uno dei criteri guida che il Legislatore dovrebbe osservare.

Nel caso di specie, come traspare dalla lettura delle disposizioni riportate, la valutazione sugli "effetti" della legge, nella loro reale consistenza, è stata "traslata in avanti", dopo un anno dall'adozione dei decreti legislativi, prevedendosi fin da ora la necessità di interventi correttivi.

Legiferare è indubbiamente difficile e complesso, e richiede, a monte, una reale e concreta ponderazione e valutazione dei molteplici interessi coinvolti, giacché **dalla qualità e dalla chiarezza della normazione dipende un ordinato e corretto assetto dei rapporti disciplinati.**

Nella precedente relazione, resa in occasione dell'inaugurazione dell'anno

⁸ recante *Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie*"

giudiziario 2025, avevo dato conto dell'invero abnorme e ponderosa quantità di leggi vigenti nell'ordinamento italiano, spesso frammentarie e imprecise, e dei suggerimenti contenuti nel rapporto *Il futuro della competitività Europea*, presentato nel settembre 2024 dall'ex presidente della Bce (Mario Draghi) alla Commissione europea a Bruxelles che, ancorché riferito alla legislazione adottata in sede comunitaria, può trovare la dovuta considerazione anche all'interno del nostro Paese.

La tecnica legislativa ivi raccomandata, difatti, per un verso si colloca nel solco di ben più risalenti indirizzi di carattere comunitario⁹, e, per altro verso, trova antecedente e formale recepimento in Italia nel contesto del PNRR che, nell'includere la semplificazione e razionalizzazione della legislazione tra le riforme abilitanti, dedica un paragrafo¹⁰ alle tecniche e al metodo della regolazione¹¹.

Né può essere dimenticato che diverse pronunce della Corte costituzionale

⁹ Ci si riferisce all'iniziativa "Legiferare meglio", assunta dalla Commissione europea nel 2016, degli orientamenti sulla Better regulation, pubblicati nel 2015 e poi, con aggiornamenti, nel novembre 2021, unitamente dalla Better regulation tool box

¹⁰ Pagine 68 e 69 del PNRR; paragrafo intitolato *Miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione*

¹¹ In particolare, si riconosce che la semplificazione e la corretta regolazione richiedono un impegno sistematico, che va ben al di là dei tempi e dei contenuti del PNRR, e si assegna rilievo prioritario, fra le altre, alle misure relative: a) alla programmazione delle iniziative normative del Governo al fine di consentire una adeguata istruttoria degli interventi, anche mediante il ricorso alla consultazione; b) all'analisi e alla verifica di impatto della regolazione, con particolare riferimento all'efficacia delle iniziative normative e agli effetti sui destinatari, anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative e dell'intelligenza artificiale; c) ad assicurare maggiore chiarezza, comprensibilità e accessibilità della normazione; d) al monitoraggio e alla valutazione delle iniziative di sperimentazione normativa, incluso il ricorso a regimi normativi speciali e temporanei volti a facilitare la sperimentazione di prodotti e servizi innovativi ostacolati dalla disciplina ordinaria (c.d. "regulatory sandbox"), nonché all'applicazione del principio "digital by default" nelle proposte normative.

hanno sottolineato *l'esigenza di rispetto di standard minimi di intelligibilità del significato delle proposizioni normative, e conseguentemente di ragionevole prevedibilità della loro applicazione*, sottolineando come una norma radicalmente oscura vincoli in *maniera soltanto apparente il potere amministrativo e giudiziario, in violazione del principio di legalità e della stessa separazione dei poteri; e crea inevitabilmente le condizioni per un'applicazione diseguale della legge, in violazione di quel principio di parità di trattamento tra i consociati, che costituisce il cuore della garanzia consacrata nell'art. 3 Cost.* (cfr., tra le più recenti, sentenza n. 110 del 2023 e i precedenti ivi richiamati).

Infine, richiami alla necessità di un procedimento legislativo “trasparente, responsabile, democratico e pluralistico”, sono contenuti nel regolamento UE n. 2020/2092 del 16 dicembre 2020, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021, relativo a un *regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione*¹².

Alla luce delle statuizioni e raccomandazioni sin qui richiamate, devono condividersi le considerazioni contenute nel *Rapporto sulla legislazione 2024-2025*¹³, redatto dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati che,

¹² Cfr. punto (3) dei “considerando” che si riporta: *lo Stato di diritto impone che tutti i pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge, in linea con i valori della democrazia e nel rispetto dei diritti fondamentali quali stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e negli altri strumenti applicabili, sotto il controllo di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali. Esso esige, in particolare, che i principi di legalità che sottendono un processo legislativo trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva, compreso l'accesso alla giustizia, da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali; e separazione dei poteri debbano essere rispettati.*

¹³ Presentato il 14 aprile 2025 presso la Sala della Regina della Camera dei deputati, in un evento organizzato in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

nell'evidenziare la persistenza di alcuni *profili problematici della legislazione*, tra cui la tendenza a una legislazione frammentaria, ravvisa la opportunità che: a) l'esame dei singoli interventi normativi venga inserito nell'ambito della più ampia politica pubblica alla quale essi sono finalizzati; b) venga prevista la progettazione di procedure scandite in termini modulari, articolati per coprire l'intero arco temporale del processo decisionale cui si riferiscono; c) vi sia *il supporto da parte di adeguate basi conoscitive, in grado di acquisire ed elaborare la complessa mole dei dati generati dallo svolgimento delle politiche pubbliche (l'evidence-based policy-making)*.

Occorre dunque, in un quadro legislativo alluvionale quale è quello italiano, che prima di procedere all'adozione di nuove normative, venga dedicato un congruo periodo alla valutazione, accorta, ponderata e sistematica della regolamentazione esistente nel settore, con il consolidamento e codificazione della normazione ritenuta ancora idonea e con la previa eliminazione di sovrapposizioni e incoerenze. Tutti tali elementi possono fornire chiari criteri indicatori del percorso da seguire nell'emanazione di testi normativi, vieppiù laddove questi ultimi siano chiamati a regolamentare, fortemente innovando, interi settori e/o istituti di carattere generale.

Così come appare opportuno che si proceda non solo all'ascolto, ma ad un reale confronto, costruttivo e non sterile, con i soggetti *portatori di un interesse specifico per l'intervento regolativo*, ovvero con i soggetti che di tale intervento saranno destinatari.

È circostanza ben nota, difatti, che proprio il dialogo e la ricerca di punto di equilibrio tra visioni, magari in partenza contrapposte, costituisca uno degli esercizi più alti e meritevoli della democrazia.

Si confida nel fatto che un processo “dialogante”, nei sensi sopra espressi, venga osservato in sede di adozione dei decreti legislativi, da emanarsi per l’effettiva attuazione della legge n. 1/2026.

Al riguardo va considerato che la disciplina della responsabilità amministrativa “impatta” su diversi settori e distinte “normazioni”¹⁴, di talché la riconduzione a sistema, attraverso *le opportune disposizioni di coordinamento*, potrebbe dar luogo ad *innovazioni*, che laddove non oculatamente considerate, si porrebbero in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha ribadito (sentenza n. 61 del 2020) che in caso di deleghe di “riordino” è concesso al “*legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l’introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante*”, mentre nelle deleghe che abbiano ad oggetto “*la revisione, il riordino e il riassetto di norme preesistenti*”, l’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative diviene ammissibile solo nel caso in cui *siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato*” (sentenze n. 293 del 2010 e n. 80 del 2012 e, da ultimo, per l’assenza di criteri direttivi, la sentenza n.192 del 2024, resa in materia di determinazione dei livelli essenziali

¹⁴ Si veda quanto sopra accennato in relazione alla configurazione dell’assicuratore quale litisconsorte necessario, ex art. 1, lett. a), n. 7) della legge.

delle prestazioni, prevista dall'art.3 comma 1 della legge n. 86 del 2024).

Nel caso della legge in commento tali criteri potrebbero dirsi esistenti, ma permane il rischio di cui si è detto cui può ovviarsi attraverso un'attenta composizione e valutazione delle *disposizioni di coordinamento* all'uopo previste.

Spetterà, infine, alla giurisprudenza, in specie quella contabile, attraverso l'interpretazione, compiere quell'opera di perfezionamento della produzione normativa, che assurge a diritto vivente.

Nel compiere detta operazione grava sul giudice, consapevole della portata istituzionale della propria funzione di garanzia, il dovere di mantenersi entro i limiti della soggezione alla legge e di assicurare, in un ordinamento composito, la mediazione, la convivenza delle differenze e, soprattutto, il rispetto dei diritti fondamentali, assunti a principi costituzionali.¹⁵

Ho anticipato come, in realtà, la legge n. 1/2026 sia frutto dei tempi, che vogliono risposte immediate e rimedi pronti, insomma **è una legge del qui e dell'ora.**

Forse difetta di una visione prospettica, ma viviamo in una società segnata da tensioni, forti disillusioni rispetto alle promesse, anche di un passato recente, poco propensa verso un'effettiva coscienza civica, poco aperta al recepimento

¹⁵ E' la configurazione del diritto mite, che non si impone con la forza bruta o con la presunzione di verità assoluta, ma che si adatta alla complessità e al pluralismo della società, come rappresentata da Gustavo Zagrebelsky nel libro "Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia" (1992).

dei fondamentali principi costituzionali e poco disposta ad assumere, quale valore immanente, l'essere umano, se diverso da sé e, quindi, altro.

È, insomma, una società chiusa che si rifugia, per quanto possibile, nel mondo virtuale, che offre una visione tanto distorta quanto illusoria del raggiungimento del benessere e della felicità, artatamente creato attraverso la diffusione e l'uso dei vari programmi cd “social”, ma parimenti foriero di gravi disagi personali che colpiscono, inevitabilmente, le generazioni più giovani, i “*nativi digitali*”.

È del pari una società che non ha fiducia nel futuro: il futuro non è una speranza, è incerto e imprevedibile (e l'incertezza crea paura), non retroagisce e, quindi, si vive solo il presente. Ma questo presente risponde a due criteri di fondo, avendo come orizzonte la prossimità e la novità.

Umberto Galimberti descrive questa nuova condizione, propria in special modo dei giovani, come psicoapatia, ovvero il non capire la differenza tra il bene e il male, nonostante la presenza di troppi e ripetuti stimoli che hanno l'effetto controproducente di aumentare l'angoscia e di abbassare la percettività della psiche.

L'effetto negativo dell'eccesso di “cultura” è condiviso da Zygmunt Bauman, che rileva come la ricchezza della cultura oggettiva si traduca *nella povertà culturale degli esseri umani individuali*, non in grado di ri-soggettivizzare le nuove molteplici realtà derivate dai diversi processi culturali (che, una volta messi in moto, acquistano una loro dinamica e sviluppano una loro logica).

Numerosi studiosi, pur partendo da diverse angolazioni, storica, sociologica, psicologica e financo economica, hanno analizzato lo stato attuale della società, addivenendo ad una conclusione che, nelle sue policrome sfaccettature, può dirsi condivisa e può così riassumersi: stiamo vivendo nell'era della globalizzazione o, ancor più recentemente, nell'era digitale, con il predominio della tecnica sulle etiche che tradizionalmente hanno accompagnato il nostro sviluppo.

Ma la tecnica non conosce il sentimento, non conosce l'empatia, non riconosce e non applica i principi, si nutre del qui e dell'ora, e degli sviluppi attesi, non condizionati da aspetti etici.

Impone efficienza, produttività e velocizzazione dei processi, e solo sulla base dei risultati valuta le azioni umane.

In una società che mira solo "al risultato" i valori (condivisi in una cultura, e idonei a ridurre la conflittualità interna) e i principi, immanenti e irrinunciabili, si svalutano, mentre, all'interno del mondo globalizzato, l'uomo non viene giudicato per quello che fa ma per come lo fa, la *verità coincide e si misura sull'efficienza*¹⁶.

Il predominio della tecnica è stato reso possibile e nettamente avvantaggiato dalla transizione digitale che, nella visione originale (ci si riferisce, in specie, alla Unione Europea) doveva essere strumento di velocizzazione delle azioni ma

¹⁶ Così si esprime, sempre Umberto Galimberti

anche di comunicazione, relazione e scambio, da utilizzare per il “bene comune”.

In assenza di **regole e controlli**, il mercato digitale (non lo si può chiamare altrimenti) ha visto la concentrazione del possesso dei dati degli utenti, della possibilità di elaborarli e, per conseguenza, di influenzare preferenze e pensieri, in capo ad un numero limitato di imprenditori informatici, con aumento rapido e smisurato di ricchezza e di potere.

Il continuo ricorso alle piattaforme, alla “intelligenza artificiale”, che non è dominata o indirizzata, ma agisce motu proprio, il sovraccarico di informazioni, passivamente subite, ha comportato, quale riflesso e ricaduta sociale, la polarizzazione e convergenza del pensiero, la mancanza di rispetto e l’isolamento di chi manifesta idee differenti, l’aumento esasperato della lotta che, dall’interno della rete, sfocia inevitabilmente, anche in ragione della psicoapatia di cui si è detto, in azioni violente, prive di reale motivazione e, a prima vista, incomprensibili (ma la cui causa risiede in tutti i fattori esaminati). È parimenti aumentato il costante senso di inadeguatezza, a fronte dei modelli “vincenti” proposti, e del mancato raggiungimento di performance, presentate come facilmente ottenibili (basta desiderare qualcosa e, utilizzando i mezzi a disposizione, posso averla senza fatica), di talché i giovani si isolano e fanno sempre più ricorso a psicofarmaci o altre sostanze (si stima nella misura del 55%).

È, in conclusione, una società fortemente frammentata, ma che si presenta

nettamente orientata verso l'elaborazione di un pensiero unico, con l'accettazione delle sole intelligenze convergenti e con il divario, destinato a crescere, tra la situazione rappresentata e quella che ci si ritrova ad affrontare nel mondo reale, globalmente inteso, di cui si dirà in appresso.

Se si volge lo sguardo al contesto geopolitico, complessivamente considerato, balza all'evidenza la circostanza che l'ordine giuridico internazionale, fondato sul diritto, pare aver fallito il suo scopo, ed emerge un assetto sempre più basato sull'uso della forza e della coercizione, a scapito degli Stati (e delle popolazioni) più deboli.

Si cerca, quindi, di concentrarsi su risultati immediati e sul reperire capacità/produzioni da “spendere” nel rinnovato ordine globale, che appare indirizzato, come si è visto, verso il dominio della tecnica, e caratterizzato dalla “perdita di valori”, nel senso che (in particolar modo per le società usualmente definite come “occidentali”), è stata data *via libera ai desideri* e non è stato lasciato *alcuno spazio per il ruolo limitante dei valori, alimentando invece una quantità di scontento sempre crescente, parallela ad un volume di merci che si espande inarrestabilmente* ¹⁷.

Se ci pensiamo **le merci**, in quantitativi sempre maggiori, **circolano liberamente, un po' meno liberamente si muovono gli esseri umani**.

Probabilmente la globalizzazione dell'economia può dirsi compiuta, ma ha

¹⁷ Così si esprime Zygmunt Bauman; *La decadenza degli intellettuali*. Da legislatori a interpreti. Bollati Boringhieri editore- marzo 2017

generato effetti non previsti e sicuramente non auspicabili sulle democrazie, in specie quelle europee e, quindi, anche quella italiana.

Difatti, al carattere globale dell'economia e della finanza si contrappone, ad oggi, il carattere nazionale della politica e del diritto, legati ai vari ordinamenti statali. Ma dalla universalità del mondo economico, dominato sempre più da grandi imprese, discende un limitato margine d'azione per la politica dei singoli Paesi, che non detta più le regole del mercato ma le subisce, attuando una rincorsa per attrarre l'interesse delle imprese dominanti e abdicando agli scopi fondamentali, nobili per l'invero, che ne avevano contraddistinto l'azione.

L'arretramento della politica di fronte al mercato comporta l'arretramento dei diritti.

Per conseguenza, nel mondo, la disuguaglianza e le violazioni dei diritti sono aumentati. I ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri¹⁸. È una disuguaglianza di palese evidenza, grazie anche alle interconnessioni, ma che, in pratica, non viene percepita o non viene adeguatamente considerata perché, come già detto, valutiamo le situazioni in ragione della prossimità ai nostri interessi: se le questioni sono distanti la nostra psiche non vi presta la dovuta attenzione.

Per ciò che concerne, più prettamente, l'Unione Europea, il quadro sullo stato

¹⁸ E' stato calcolato che le otto persone più ricche del mondo hanno la stessa ricchezza della metà più povera della popolazione globale, cioè di 4 miliardi di persone; e che 8 milioni di persone muoiono ogni anno per fame, e altrettante per malattie curabili e non curate.

delle Istituzioni e dei Paesi aderenti è stato tracciato, con estrema lucidità da Mario Draghi nel discorso tenuto il 2 febbraio 2026, in linea con le conclusioni contenute nel rapporto *Il futuro della competitività Europea*, presentato nel settembre 2024, poi ulteriormente ribadite in occasione dell'incontro dei leader europei presso il Castello di Alden Biesen¹⁹

Da quanto finora rappresentato emerge con palese evidenza che quello attuale

¹⁹ "L'ordine globale è fallito", discorso di Mario Draghi all'Università di Lovanio (Belgio, Bruxelles del 2 febbraio 2026).

Ad Alden Biesen, su impulso del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, si è svolto un ritiro informale dei 27, conclusosi il 12/02/2026, dedicato alla competitività. Per ciò che concerne, più prettamente, l'Unione Europea, il quadro sullo stato delle Istituzioni e dei Paesi aderenti è stato tracciato, con estrema lucidità da Mario Draghi nel discorso tenuto il 2 febbraio 2026, in linea con le conclusioni contenute nel rapporto *Il futuro della competitività Europea*, presentato nel settembre 2024, poi ulteriormente ribadite in occasione dell'incontro dei leader europei presso il Castello di Alden Biesen

Nel discorso del 2 febbraio si sostiene che l'ordine giuridico internazionale fondato sul diritto è fallito, non perché fosse costruito sull'illusione ma, si deduce dal contesto del discorso, in quanto non si sono previste, e corrette per tempo, alcune conseguenze derivate dall'espandersi del commercio globale, il quale *si è via via allontanato dal principio ricardiano secondo cui lo scambio dovrebbe seguire il vantaggio comparato*. Si afferma, poi, che *alcuni Stati hanno perseguito il vantaggio assoluto attraverso strategie mercantiliste, imponendo ad altri la deindustrializzazione, mentre i guadagni rimanenti sono stati distribuiti in modo diseguale. Questo ha gettato i semi del contraccolpo politico che ora ci troviamo ad affrontare*.

Allo stesso tempo, la profonda integrazione ha creato dipendenze di cui si poteva abusare quando non tutti i partner erano alleati. L'interdipendenza, un tempo vista come fonte di reciproco contenimento, è diventata una fonte di leva e controllo.

La governance multilaterale non aveva alcun meccanismo per affrontare gli squilibri, né le parole giuste per riconoscere le dipendenze.

In tale contesto, per l'inverso compromesso, il crollo di questo ordine non è di per sé la minaccia. Un mondo con meno commercio e regole più deboli sarebbe doloroso, ma l'Europa si adatterebbe. La minaccia è ciò che lo sostituisce.

In un futuro in cui l'Europa rischia di diventare subordinata, divisa e deindustrializzata—tutto in una volta. E un'Europa che non è in grado difendere i propri interessi non preserverà a lungo i propri valori.

Appare, dunque, sbagliato pensare agli accordi commerciali principalmente in termini di crescita. Il loro scopo ora è strategico: rafforzare la nostra posizione e riallineare le nostre relazioni ora che commercio e sicurezza non coincidono più pienamente.

Il rimedio offerto è che l'Europa passi dalla confederazione alla federazione.

sia un momento di crisi, sia per il diritto che per i diritti.

Sono venute meno le etiche che hanno governato i tempi passati (quella greca, quella giudaico cristiana, l'etica della responsabilità, elaborata da Max Weber), divenute inadeguate a fronte di una tecnica, non governata e imprevedibile, e dello sviluppo di un mercato, come si è visto, anch'esso "sfuggito" alle regole condivise, e rispondente alla logica della forza e della dipendenza.

Nel nostro Paese, anche attraverso l'attuazione degli obiettivi e il raggiungimento dei risultati imposti dal PNRR, si è cercato e si cerca di far fronte alla forte crisi internazionale con la velocizzazione delle procedure (ottenuta anche con un regime più tenue dei controlli, basti pensare alle norme sugli interventi connessi, appunto, al PNRR) e con una sempre più accentuata connotazione della Pubblica amministrazione in senso privatistico, in cui assume precipuo rilievo il perseguimento del "risultato".

Risultato che costituisce uno dei principi (il primo)²⁰ del "nuovo diritto degli appalti pubblici" e che viene declinato in termini **di tempestività**, miglior

²⁰ L'art. 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii. così si esprime: *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*

2. *La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.*

3. *Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*

rapporto possibile tra qualità e prezzo, rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Il nuovo Codice dei contratti muta prospettiva rispetto al precedente D.Lgs. 50/2016, in cui il “focus” era incentrato sull’applicazione puntuale delle norme. La codificazione del principio ha ridato vigore al dibattito, per l’invero più risalente, presente in dottrina²¹, sulla configurazione e sui risvolti della c.d. amministrazione di risultato e, contemporaneamente, sull’esatta natura e confine del nuovo principio che regola l’attività amministrativa, per il momento assunto a norma per il settore dei contratti ma, come si vedrà, destinato ad estendersi in plurime azioni.

Difatti, per un verso, la stessa legge di riforma della Corte (n. 1 del 2026) sembra confermare una cultura estremizzata dell’amministrazione di “risultato”, ma *intesa in una prospettiva meramente performativa, allo scopo di accelerare i processi decisionali*, così attenuando il controllo di legalità del giudice, *in forza del risultato da conseguire “incorporato” nel parametro legislativo, previa verifica in sede esecutiva del risultato.*²²

Lo stesso disegno di legge A.C. 2511-A, di recente approvato alla Camera,

²¹ Cfr. Mario R. Spasiano: *Dall’amministrazione di risultato al principio di risultato del Codice dei contratti pubblici: una storia da scrivere*; in *Federalismi.it*, n 9/2024, e gli ampi richiami dottrinari ivi contenuti.

²² Guido Rivosecchi *Stato costituzionale e separazione dei poteri alla prova della riforma della Corte dei conti*. In *Federalismi.it*; Editoriale – 11 febbraio 2026. L’autore sottolinea che in tal modo, però, una volta estromessa la Corte dei conti a seguito della riduzione dell’area del danno erariale, potrebbe diventare più ampio e incisivo il sindacato del giudice comune, a seguito della riduzione dei controlli e delle garanzie del procedimento amministrativo sempre più conformato dai principi del “risultato” e della “fiducia”, con l’effetto, per eterogenesi dei fini, di rendere giustiziabili scelte fino ad oggi insindacabili perché riservate al merito dell’azione amministrativa, e, quindi, di spostare ulteriormente l’asse della legalità dalla legislazione alla giurisdizione.

recante *Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni*, si muove, secondo quanto affermato dal proponente²³ nell'ottica di riconoscere “la centralità delle persone” perché si passa “da un approccio burocratico della valutazione e misurazione della performance a uno per obiettivi, in cui contano i risultati raggiunti”.

In effetti il DDL segue due principali direttrici: la rivisitazione della valutazione della performance individuale ed organizzativa; la progressione di carriera e l'accesso alla dirigenza, così innovando su due precedenti testi normativi, ovvero il decreto legislativo n. 150 del 2009²⁴, e il decreto legislativo n. 165 del 2001²⁵.

La valutazione va condotta sia per “obiettivi”, sia per “caratteristiche trasversali” (quali definite dall'articolo 9 del disegno di legge), e si articola in una parte di valutazione collegiale di dirigenti e, ove possibile, in una parte di valutazione *degli utenti esterni* (con riguardo alla performance organizzativa, ad esclusione delle unità organizzative che svolgano attività fuori del territorio nazionale). *Le modalità di svolgimento di siffatta valutazione ed i criteri per assicurarne l'obiettività sono demandati a successivo regolamento del Ministro per la pubblica*

²³ Ministro della p.a. Paolo Zangrillo

²⁴ Recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, già in precedenza modificato dal decreto legislativo n. 75 del 2017.

²⁵ Recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

amministrazione, previo parere della Conferenza unificata²⁶, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.

Le nuove previsioni spingono sempre più verso un modello privatistico: la valutazione dei dipendenti pubblici tiene infatti conto non solo del raggiungimento degli obiettivi, ma anche della *capacità di agire **velocemente con tempestività e decisione***, e della *capacità di costruire gruppi con elevate prestazioni e di valorizzare i propri collaboratori*. L'articolo 3 del DDL lega il trattamento retributivo della performance in maniera stringente alla valutazione conseguita e pone un limite alle conseguenti erogazioni, *prevedendo che non possano essere attribuiti "punteggi apicali" in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica*, mentre il riconoscimento delle "eccellenze" non può superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali.

Per effetto della novella, il monitoraggio della performance risulta attribuito al dirigente titolare della valutazione, anziché all'organismo indipendente di valutazione (OIV) che, in forza della lettera a), n. 2, esprime un parere non vincolante, mentre, la lettera b), n. 2, aggiungendo la lettera a-bis) al comma 2 dell'articolo 7 del D.Lgs. 150/2009, per i dirigenti di vertice, attribuisce all'organo di indirizzo politico la funzione di misurazione e valutazione della performance.

²⁶ Cfr. Dossier n. 542/1 del Servizio Studi del Senato e della Camera dei deputati del 23 gennaio 2026

Nel contempo, modificando l'articolo 28 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, viene diversamente regolato l'accesso alla dirigenza: a) le quote percentuali per le diverse tipologie di accesso al ruolo dirigenziale sono determinate in misura fissa (la disciplina vigente, a livello legislativo, detta misure percentuali minime e massime, entro le quali la determinazione delle quote avviene con normazione secondaria); b) l'accesso ha luogo: tramite corso-concorso selettivo di formazione, bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, nella misura del 50 per cento, largamente più ampia di quella attualmente prevista; concorso indetto dalle singole amministrazioni e concorso unico, con quota fissa del 20 per cento; si prevede la soppressione della quota da destinare al personale in servizio a tempo indeterminato che ricopra o abbia ricoperto incarichi dirigenziali senza appartenere a ruoli dirigenziali; si prevede l'accesso alla dirigenza di seconda fascia, che può avere luogo senza concorso, per coloro che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nell'area dei funzionari, o due anni nell'area dell'elevata qualificazione, con riserva del 30% dei posti a disposizione.

In estrema sintesi, le procedure di sviluppo di carriera dovrebbero articolarsi in due fasi: la prima, selettiva e comparativa, finalizzata ad individuare i soggetti idonei al conferimento temporaneo di un incarico dirigenziale, la seconda di osservazione e valutazione. L'esito positivo delle due fasi consentirà l'accesso alla dirigenza.

Anche la disciplina innovativa della dirigenza nella Pubblica amministrazione, riportata per sommi capi, ma per l'invero abbastanza complessa e di difficile lettura e coordinamento (si pensi che il Dossier parlamentare e le schede di lettura constano di n. 85 pagine per 16 articoli, e si presentano ricchi di richiami ad altri provvedimenti legislativi che rimangono in vigore) mira all'efficientamento e al risultato, anche nell'ottica dell'attuazione del PNRR il quale, si ricorda, persegue, con la riforma della pubblica amministrazione, gli obiettivi di migliorare la capacità amministrativa a livello centrale e locale; di rafforzare i processi di selezione, formazione e promozione dei dipendenti pubblici; di incentivare la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative, al fine di ridurre i costi e i tempi che attualmente gravano su imprese e cittadini.

Nel rammentare che il perseguimento del risultato non può andare a discapito di altri diritti e principi e, in primis, non può porsi in contrasto con il principio di legalità ²⁷, va osservato che, ancora una volta, nell'ottica di accelerare i processi di riforma, si procede per stratificazione, con interpolazioni e modifiche di precedenti disposizioni, con le inevitabili sovrapposizioni, frammentazioni o ripetizioni, che recano, a livello interpretativo, notevoli difficoltà di coordinamento.

²⁷ Il Consiglio di Stato, nella sentenza 5217/2025, ha ribadito che il principio del risultato deve essere interpretato in modo coerente con il principio di legalità, e non in sua deroga (la pronuncia è stata resa nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di forniture).

Al riguardo, non posso che ribadire quanto già espresso in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2025, ovvero *che è mancata la piena consapevolezza che la semplificazione normativa richiede stabilità, chiarezza e coerenza, concetti cui si lega la certezza del diritto, indispensabile nei rapporti, sia tra cittadini, sia e vieppiù, per l'aspetto che qui interessa, tra questi e la pubblica amministrazione.*

Parimenti, il fondamentale principio della giusta legislazione postula la piena comprensione della volontà del Legislatore da parte della collettività, in altre parole, la chiarezza ed esaustività della norma, senza continui rinvii o rimandi. Nel nostro ordinamento, per contro, il linguaggio di scrittura delle norme è criptico, difficilmente comprensibile, difficilmente coordinabile, eccessivamente prescrittivo, aspetto, questo, che incide sui caratteri della generalità ed astrattezza, creando dei "vuoti normativi" che l'interprete, non senza incontrare difficoltà, è chiamato a colmare.

La semplificazione normativa e, per derivazione, quella amministrativa appare ancora distante, mentre la fotografia dei pubblici apparati non presenta novità rispetto a quella già illustrata lo scorso anno.

Gli apparati amministrativi tradizionali, sono stati via via impoveriti, continuano a essere privi del necessario personale (quale conseguenza del blocco del turn over), destinato a diminuire in forza dei prossimi pensionamenti. Il personale ad oggi in servizio, generalmente di età media elevata, presenta difficoltà di comprensione e pieno utilizzo degli strumenti

informatici, in continua evoluzione. *Risentono ancora dell'abbandono del sistema basato sulle carriere, sulla stabilità e sulle competenze legislativamente predeterminate, soprattutto con riferimento alle carriere dirigenziali, avvenuto attraverso la privatizzazione del rapporto di impiego pubblico e l'affermazione del sistema dello spoil system (il quale, nella sua concreta attuazione, ha sortito l'effetto di configurare quasi una vera e propria soggezione del personale dirigente al potere politico).*

Inoltre, l'introduzione di metodi e strumenti manageriali, provenienti dal mondo aziendale, nella governance del personale pubblico non ha consentito di realizzare un'organizzazione più flessibile, processi decisionali più celeri e una più proficua gestione delle risorse. Accanto a questo, il proliferare di soggetti "di diritto privato" destinati a gestire i servizi, pubblici, utili a soddisfare le primarie esigenze dei cittadini ha pian piano eroso la cultura del pubblico, nelle sue molteplici sfumature: gli interessi, i servizi, i beni²⁸.

Né può essere dimenticato che la necessaria riqualificazione dell'amministrazione pubblica, tale da consentire una pronta individuazione degli interventi che realmente siano orientati allo sviluppo e alla resilienza del Paese, impone una meditazione, a tutto tondo, e la prioritaria scelta degli obiettivi, generali, da realizzare, l'individuazione dei servizi che possano/debbero rimanere pubblici, il ripensamento dell'organizzazione delle strutture amministrative.

²⁸ Cfr. Relazione del Procuratore regionale resa in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025

Ne consegue che il cambio della visione della programmazione strategica della P.A., certamente condivisibile, così come l'orientamento di un'amministrazione per risultati, auspicabile e innovativa, vengono introdotte in contesti non sempre sufficientemente preparati e pronti ad accoglierle, in assenza di una riforma generale che ridisegni competenze e conoscenze, così causando un inevitabile divario tra il risultato atteso e quello che verrà, effettivamente, conseguito.

Senza un approccio unitario, sulla spinta di norme ad oggi dettate dall'urgenza o da manovre/interessi estemporanei, non si potrà pervenire alla tanto agognata semplificazione amministrativa, poiché *l'esercizio lecito e corretto del potere pubblico risiede, fondamentalmente, nella efficienza e completezza dei sistemi di regolazione degli interessi, di organizzazione degli apparati, dei metodi e delle procedure.*

Difatti, l'alluvionale produzione normativa e l'intrico di norme esistenti, con le difficoltà fin qui sommariamente tracciate, che incontrano gli stessi operatori del diritto, *incide pesantemente sull'attività amministrativa, rallentandone l'azione e impedendo una pronta e corretta valutazione degli interessi contrapposti all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti (incidendo così sull'efficienza ed efficacia).*

I procedimenti non sono snelli e non sono semplici, i tempi non sono certi, e i soggetti coinvolti non sono assistiti da adeguati livelli di tutela, di talché diventa più frequente il ricorso agli

organi giudiziari (tutti), da parte dei privati cittadini, per ottenere il soddisfacimento del proprio interesse.

Nel descritto contesto, si tende a confondere gli interventi di semplificazione e di efficienza degli apparati pubblici con la *deregolamentazione, o con regimi di esenzione di responsabilità*. Al riguardo si ricorda che la legge di riforma della Corte, ai fini della contestazione della colpa grave impone che si tenga conto, ***in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate.***

Ma vuoi la deregolamentazione, vuoi le discipline emergenziali, vuoi le esenzioni da responsabilità, lungi dal garantire la correttezza dell'azione amministrativa, poiché chi esercita un potere che incide sugli interessi di altri soggetti deve necessariamente renderne conto, pena l'abuso del potere medesimo, ne esaltano aspetti che si pongono in contrasto con il fondamentale compito di uno Stato democratico, che deve assicurare i servizi fondamentali, migliorare la vita della comunità di riferimento e, soprattutto, garantire l'uguaglianza di tutti i soggetti, nel caso, amministrati.

Attività svolta dalla Procura nel trascorso anno

Anche nell'anno trascorso la Procura ha svolto un attento vaglio e approfondimento delle segnalazioni pervenute, che solo in minima parte si

sono tradotte in contestazioni di responsabilità, anche in ragione degli stringenti criteri dettati con il d.l. semplificazioni (n. 76/2020 e ss.mm.ii.), che non hanno consentito di perseguire condotte, pur gravemente colpose, ma commissive. Difatti, la responsabilità è stata limitata (e il cosiddetto “scudo erariale” è stato prorogato fino a tutto il 2025) ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo, o derivi da omissione o inerzia del soggetto che avrebbe dovuto attivarsi e non lo ha fatto (per i dati numerici si rinvia alla relativa tabella).

L’elevato numero di archiviazioni, sia immediate che a seguito di approfondita istruttoria, o financo a seguito di invito a dedurre, dimostra l’attento e scrupoloso esame delle singole vicende, e l’impegno profuso, con equilibrio e professionalità, dai magistrati qui in servizio, ottimamente coadiuvati dal personale amministrativo, ai quali tutti rivolgo i miei sentimenti di stima e i miei ringraziamenti.

Quantunque i dati rilevino ai soli fini statistici e non rappresentino la complessità e importanza delle questioni trattate, occorre dare conto degli aspetti più significativi.

Orbene, nell’anno 2025 sono pervenute 1068 segnalazioni di presunto danno erariale (1.138 nel 2024), e sono state adottate n. 1.203 archiviazioni, di cui n. 411 immediate, ai sensi dell’art. 54 c.g.c.; n. 792 dopo l’apertura di un procedimento istruttorio; n. 5 a seguito di invito a dedurre; il numero delle istruttorie pendenti al 31 dicembre 2025 è pari a n. 629 (n. 835 al 31.12.2024).

Sono stati emessi n. 63 inviti a dedurre, n. 57 citazioni, e sono stati proposti n. 2 ricorsi per sequestro conservativo (dato tendenzialmente costante rispetto al 2024, ove le misure cautelari richieste erano state n. 3).

Nel 2025 la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, in esito agli atti di citazione depositati (in parte riferiti al precedente anno), ha emesso n. 98 sentenze, di cui: n. 65 di condanna (3 di condanna parziale), per un importo complessivo pari a € 5.340.141,55; n. 23 di assoluzione; n. 2 dichiarative dell'intervenuta prescrizione; n. 5 definitive del giudizio in rito.

Nello scorso anno è proseguita l'attività di monitoraggio sull'esecuzione delle sentenze di condanna, al fine di accertare l'avvenuta riscossione dei crediti da parte delle competenti amministrazioni. L'attività di sollecitazione risulta funzionale all'instaurazione di procedimenti nei confronti di amministratori/funzionari che, sebbene avvertiti e in assenza di fondate esimenti, non abbiano adempiuto al fondamentale dovere di escutere il credito e costituisce, nel contempo, attività di ausilio laddove si manifestino problemi derivanti da accadimenti e/o evenienze inizialmente non considerate, anche tenuto conto dei termini di prescrizione, decennali, per i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato.

Non si nega che l'attività di recupero del danno, analogamente a quanto accade in altri plessi giudiziari, incontri diversi ostacoli, soprattutto in presenza di

società private, sia per l'incapienza dei beni (assai spesso non vi è un patrimonio tangibile e il capitale sociale, anche in presenza di grossi finanziamenti, è minimo), sia per la facilità con cui possono avere luogo trasformazioni societarie.

* * *

Le inchieste definite nel corso dell'anno 2025, ossia quelle per le quali è stata emessa citazione in giudizio²⁹, si caratterizzano, ancora una volta, per le diverse tipologie di illeciti perseguiti, inquadrabili in categorie di larga massima, giacché ogni vicenda sottesa alla richiesta risarcitoria, assume connotati e caratteristiche del tutto peculiari.

Per esigenze di sintesi, mi limito ad indicare, sempre per categorie, le vicende più sintomatiche, facendo rinvio, per numeri e importi, alle relative tabelle:

indebita percezione di contributi pubblici e frodi comunitarie- gli illeciti perseguiti attengono, in primo luogo, all'erogazione di contributi a allevatori o agricoltori, a valere su diversi fondi comunitari, collegati: alla violazione delle preclusioni derivanti dalla normativa antimafia, che vietano l'erogazione di qualsiasi contributo a persone condannate in sede penale per una serie di delitti, ovvero sottoposti a misura di prevenzione; a false dichiarazioni (nell'ambito

²⁹ Non si ritiene di dover dare notizia delle vicende connesse agli inviti a dedurre, poiché l'istruttoria, connotata da riservatezza, non può definirsi chiusa.

della Politica Agricola Comune, Fondi FEAGA e FEASR³⁰) attestanti un numero di capi di bestiame superiore a quello effettivamente posseduto, o la disponibilità di terreni in assenza del titolo legittimante l'utilizzo (giudizi n. 26323; 26331; 26333; 26335; 26339; 26416).

Sono proseguite, anche nell'anno 2025, le contestazioni di responsabilità discendenti dalle indagini della Sezione operativa navale di Oristano della Guardia di Finanza, che hanno disvelato l'indebita percezione di indennizzi finalizzati a ristorare le attività di pesca, colpite da limitazioni di servitù militari (art. 332 dell'Ordinamento Militare), data la mancanza delle condizioni per accedervi, sottaciuta all'atto delle domande, e in particolare la mancanza di documenti relativi alla tracciabilità del prodotto ittico, all'iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi dei dipendenti o non naviganti abitualmente nelle aree militari nei periodi consentiti (giudizi n. 26319; 26320; 26321).

Altra fattispecie di danno azionata ha riguardato la concessione di provvidenze pubbliche in favore di una società privata (giudizio n. 26329; Soc. Innovary S.p.a.), in quanto il finanziamento era stato impiegato per scopi non rispondenti al fine pubblico.

Si riferisce, invece, all'indebita fruizione di linee di credito in base alla misura di aiuto ex lege n. 662/1996, art. 2/comma 100 lett.a – la citazione relativa alla

³⁰ Fondo europeo agricolo di garanzia e Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale

violazione delle finalità del finanziamento, ricevuto giacché impiegato fuori dal territorio nazionale (CAFFETTORE s.r.l. beneficiaria; giudizio n. 26348).

Una complessa indagine, che ha preso l'avvio da un articolo di stampa, ha riguardato la gestione dei fondi attribuiti per la conduzione di un canile destinato a dare accoglienza ai cani randagi ma che all'esito di una ponderosa istruttoria ha disvelato lo stato di totale abbandono in cui versavano i poveri animali (canile Europa, giudizio n. 26391).

Altra istruttoria degna di nota è relativa alla notizia danni, appresa da articolo di stampa, in merito all'attività di "formazione e informazione per il turismo eco sostenibile nel Mediterraneo"; anche in tal caso le somme erogate dalla RAS non hanno portato alla realizzazione del progetto (Live Your Tour, giudizio 26399);

Infine, è stata acclarata la gestione illecita dei fondi comunali relativi ai complessi archeologici tra IREI Srl e il Comune di Villagrande Strisaili (giudizio 26385);

Inosservanza degli obblighi di servizio- vi rientra una diversificata serie di illeciti riscontrati in tutti i livelli della pubblica amministrazione. A titolo solo esemplificativo, si ascrivono a questa categoria i danni derivati:

- da condotte assenteistiche, in cui, oltre al pregiudizio patrimoniale, dato dalla

percezione della retribuzione in assenza di prestazione lavorativa, è stato contestato il danno all'immagine, in considerazione del discredito che siffatti comportamenti cagionano all'amministrazione (giudizi 26345; 26418); - dall'indebita erogazione di premi in assenza dei necessari atti di programmazione degli obiettivi e della rispondente valutazione, pur imposti dai principi generali e dalla normativa, anche pattizia, di settore; - dalla realizzazione di opere pubbliche non rispondenti al progetto approvato, con il mancato soddisfacimento delle finalità pubbliche sottese al relativo finanziamento (nel caso statale) o da illegittimo frazionamento degli appalti, con conseguente maggiore spesa e con collegato "danno alla concorrenza"; - dalla mancata riscossione di entrate; - dalla concessione di beni pubblici, senza formale contratto e per corrispettivi inferiori a quelli di mercato o, ancora, dall'intervenuta sottrazione, a fini personali, di beni di proprietà dell'amministrazione di appartenenza.

- Conferimento di incarichi e **svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale non autorizzata e/o non autorizzabile**. Benché inquadrabile nella ampia categoria dell'inosservanza degli obblighi di servizio, tale tipologia di danno merita qualche specifica considerazione, in ragione del fatto che i soggetti evocati in giudizio sono persone dotate di indubbia professionalità e di alta preparazione e scolarizzazione. Stupisce, dunque, che si ignorino o si pretermettano gli interessi pubblici a tutto vantaggio di quelli

personalistici. Le citazioni depositate nel corso del 2025 hanno riguardato, ancora una volta, funzionari della pubblica amministrazione (giudizi n. 26401; 26402; 26356; 26357).

Si caratterizzano per la particolarità della fattispecie, due giudizi promossi per il conferimento di incarichi dirigenziali generali, da parte della Regione, in carenza dei requisiti normativamente prescritti e con violazione degli ambiti di competenza gestionale della dirigenza amministrativa da parte degli organi di indirizzo politico. (giudizi n. 26308 e 26309).

Merita infine menzione la contestazione di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente alla distruzione per incendio di beni culturali archivistici di proprietà del Consiglio Regionale della Sardegna, in cui è stato citato in giudizio il gestore del servizio, in quanto aveva trasferito, senza previo avviso e senza ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione, detti beni in un locale non dotato dei necessari impianti di sicurezza (giudizio 26351; danno 187.421.394,91).

Anche nell'anno trascorso, in crescita rispetto agli anni precedenti, sono stati attivati giudizi (n. 26332; 26375; 26379; 26383; 26387; 26389; 26390; 26397; 26403; 26420; 26422) **per responsabilità medica** (c.d. malasania). Il danno, indiretto, si realizza allorquando l'amministrazione sia chiamata a risarcire i privati per il danno patrimoniale conseguente alle lesioni derivate dall'attività

sanitaria. Deve darsi atto, e di ciò ringrazio nuovamente i Colleghi, del pronto esame e della veloce definizione delle istruttorie dal momento della segnalazione, mentre si segnala che spesso le vicende esaminate risalgono a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, con inapplicabilità della norma di maggior favore, anche in ragione della lunghezza dei procedimenti di risarcimento in favore dei privati lesi, alla cui erogazione si ricollega l'insorgere del danno erariale.

Danno all'immagine dell'amministrazione, cagionato da comportamenti illeciti ovvero, in presenza dei presupposti previsti dalla legge (sussistenza di una sentenza penale di condanna, passata in giudicato, per un delitto contro la pubblica amministrazione) integranti reato. Le citazioni afferiscono, infatti, sia a casi di assenteismo "semplice" (giudizi n. 26324; 26345; 26347; 26367), che ad abusi di insegnanti (giudizio 26400) di amministratori di sostegno (26408; 26410; 26413), di assistenza a disabili (26414). I casi più importanti, dimostrativi di un totale disinteresse sia per l'incarico pubblico, delicato, che si va a ricoprire, sia per i soggetti, fragili, destinatari della misura, riguardano due Amministratori di sostegno che si sono appropriati di beni degli assistiti. Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, l'Amministratore di sostegno è assoggettato alla giurisdizione contabile in quanto tra questi e l'Amministrazione della Giustizia ricorre un rapporto di servizio, svolgendo il primo un ruolo di ausilio alla funzione giurisdizionale del Giudice Tutelare. Si tratta, all'evidenza, di delitti

oggettivamente riprovevoli e, comunque, inaccettabili, che ledono gravemente il prestigio dell'Amministrazione della giustizia, con conseguente perdita di credibilità e lesione dell'affidamento da parte dei cittadini. In un caso si è ritenuto di dover azionare il danno all'immagine (giudizio 26368) che segue al danno patrimoniale già accertato in precedenza e riconosciuto dal giudice contabile sia in primo grado che in appello (sent. n. 1072/2021, confermata in appello con sent. n. 456/2022).

Nel 2025 inoltre, la Procura regionale ha promosso diversi giudizi per la resa del conto giudiziale (in totale n. 16). Tra questi, si annoverano i giudizi incardinati nei confronti delle società di gestione aeroportuali per le cosiddette addizionali comunali, sui diritti di imbarco pagati dai passeggeri, imposta istituita con l'art. 2, comma 11, l. n. 350/2003, successivamente integrato per ciò che riguarda l'ammontare e i destinatari dell'imposta.

* * *

Come è ormai noto, l'ufficio della Procura regionale si avvale, per le indagini di competenza, del prezioso ausilio, prevalentemente, del Gruppo tutela spesa pubblica della Guardia di finanza che, come usualmente, ha reso un prezioso apporto collaborativo, confermando l'alta professionalità e il profondo senso del dovere dei militari operanti.

Desidero quindi ringraziare, sentitamente, il Comandante della Regione, il

Comandante provinciale di Cagliari, il Comandante il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari e gli Ufficiali e Sottufficiali tutti del Nucleo per la fondamentale collaborazione prestata, resa anche attraverso l'impiego di due sottufficiali presso questo Ufficio. Ma i ringraziamenti vanno estesi a tutti gli altri militari della Guardia di finanza che operano sul territorio regionale, sia per l'acutezza delle indagini d'iniziativa svolte, prontamente sia per le nostre deleghe istruttorie eseguite in loco, sempre con grande professionalità e precisione.

Devo, altresì, rivolgere un grato ringraziamento al Comandante la Legione dei Carabinieri, sia per la collaborazione prestata dall'Arma, sia per la pronta disponibilità dimostrata, nella speranza che i rapporti con il nostro Ufficio trovino una sempre maggiore intesa.

Non posso non rivolgere i miei sentimenti di stima e apprezzamento nei confronti dei colleghi dell'Autorità giudiziaria ordinaria, per il grande senso di cooperazione e disponibilità, che va oltre il rispettivo dovere di comunicazione e denuncia, nonché i colleghi della Magistratura amministrativa, particolarmente accorti e accurati nel trasmettere elementi di interesse per le azioni intestate alla Procura. Mi piace ribadire che, come sostenuto lo scorso anno, *attraverso le descritte collaborazioni, in specie quella con le Procure della Repubblica, si realizza nel concreto il principio dell'unitarietà della figura del Pubblico ministero, che assicura, nei casi di reati causativi di danno erariale, la completezza dell'azione giudiziaria*

nei confronti dei responsabili.

All'Avvocatura tutta e, in particolare, ai Legali che prestano la propria attività presso la Corte, rivolgo un sentito ringraziamento, accompagnato da sentimenti di profonda stima, in ragione della correttezza, lealtà e rispetto dimostrati, pur nella ovvia diversità e contrapposizione delle posizioni, nei confronti dell'Ufficio di Procura.

Conclusioni

Le considerazioni da svolgere in conclusione del mio intervento riprendono e si ricollegano alle precedenti riflessioni.

Viviamo tempi estremamente difficili e incerti. Però dobbiamo tenere saldi tutti i principi che, almeno fino ad oggi, hanno regolato il nostro convivere civile.

Il rischio che si perda di vista la centralità delle persone, a vantaggio di altri e diversi interessi e/o logiche è alto, così come è alta la possibilità che la società diventi sempre meno coesa, sempre più divisiva, sempre più passiva e meno ricettiva.

In questi anni sono mancati sia una reale visione strategica di lungo periodo, sia una piena consapevolezza, che sta maturando lentamente e a fatica, dei

rischi insiti nell'uso della tecnologia senza controllo e senza l'elaborazione di strumenti idonei a prevenirne l'abuso.

È vero che una reale visione strategica richiederebbe un contesto esterno sufficientemente stabile, e una comprensione chiara e ben radicata degli interessi da perseguire, mentre l'attuale situazione, fluida e imprevedibile, pare porsi in contrasto anche con un'azione di ben più limitato orizzonte.

Ma è proprio nei periodi di forte crisi che occorre preservare i principi, fondamentali, che regolano il nostro vivere.

E proprio il principio di equità intergenerazionale, che tanto viene invocato, si declina nel dovere degli organi politici/legislativi di avere una visione strategica, e non limitata al presente, nel momento in cui si adottano le scelte/norme, per la comunità di riferimento.

Alla lungimiranza e alla dedizione appassionata alla politica (nel significato proprio, invero nobile, che la parola riveste) deve necessariamente accompagnarsi l'etica della responsabilità, in virtù della quale si deve rispondere delle prevedibili conseguenze della propria azione³¹.

Le scelte politiche che vengono compiute devono, pertanto, discendere da una valutazione oggettiva degli scenari, possibili o plausibili, e delle conseguenze che ne derivano.

Non può mancare la consapevolezza che le decisioni del presente, vieppiù se a

³¹ Max Weber La politica come professione;

carattere normativo, influiscono automaticamente anche su coloro che ancora devono venire, e che l'interesse che il politico è chiamato a tutelare è generale e non può limitarsi alla sola contingenza o alle situazioni immediate che si vengono a configurare.

La cura del presente racchiude in sé la cura dell'avvenire e tale cura, in un tempo di grandi sconvolgimenti e di gravi incertezze, diventa non solo una delle direttrici dell'azione politica, ma risponde ad una vera e propria esigenza collettiva.

Proprio una corretta cura e preservazione degli interessi della comunità impone che, accanto al potere assegnato, permangano e vengano valorizzati il controllo e le responsabilità.

La storia ci è maestra, e ci insegna che l'eliminazione di controlli, o il venir meno delle responsabilità, non hanno mai comportato un livello di maggior benessere o una maggiore attenzione nei confronti dei cittadini, così come il venir meno della legalità dell'azione amministrativa non consente di dare concreta applicazione al principio di uguaglianza sostanziale, sancita dall'art. 3 della Costituzione, il quale è garantito dalla efficace fruizione e dalla parità di accesso ai servizi, il che presuppone un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Occorre, dunque, rivalutare i nostri principi etici e occorre ribadire che alla gestione di beni e risorse devono necessariamente accompagnarsi controlli e

responsabilità, perché tali gestioni diventano il mezzo attraverso il quale si realizza, compiutamente, una *società giusta*.

Permane il dovere comune di **custodire la qualità democratica del nostro vivere insieme**, senza semplificazioni e senza delegittimazioni. **La Costituzione non è un vessillo, ma il patto di convivenza, frutto del sacrificio, anche della vita, di coloro che hanno lottato per le libertà**, che tiene insieme il nostro popolo, che rappresenta il nostro faro e la nostra guida, che contiene i principi che proteggono soprattutto chi ha meno risorse, meno voce e meno possibilità: i poveri, i fragili, i meno garantiti. È l'essenza stessa della nostra democrazia, che va preservata ad ogni costo, poiché mette in primo piano l'essere umano e ne garantisce libertà e sviluppo: **questi principi sono e devono rimanere non negoziabili**.

Signor Presidente, la Procura regionale chiede di voler dichiarare aperto l'anno giudiziario 2026 della Corte dei conti in Sardegna.

QUADRI RIASSUNTIVI
DELL'ATTIVITA' SVOLTA
NEL 2025

DENUNCE**1068**

Anonimi	42
Amministrazioni pubbliche (centrali e locali)	547
Autorità giudiziaria	273
Autorità indipendenti	5
Organi di controllo (interni ed esterni, compresa Corte dei Conti)	2
Privati (comprese le società)	199
Totale	1068

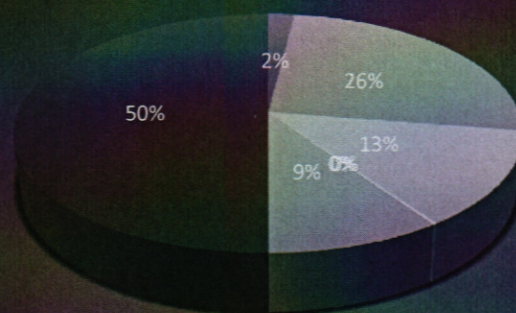
ISTRUTTORIE APERTE**676****ARCHIVIAZIONI****792****CITAZIONI****57****INVITI A DEDURRE****63****AUDIZIONI PERSONALI****17****ARCHIVIAZIONI POST INVITO****5****ATTI DI INDAGINE****487**

Decreti delega istruttoria ex art. 56 cgc	80
Decreti di richiesta documenti e informazioni ex art. 58 cgc	360
Decreti motivati del PM	33
Decreti di ispezione	1
Decreti di archiviazione parziale	13
Totale	487

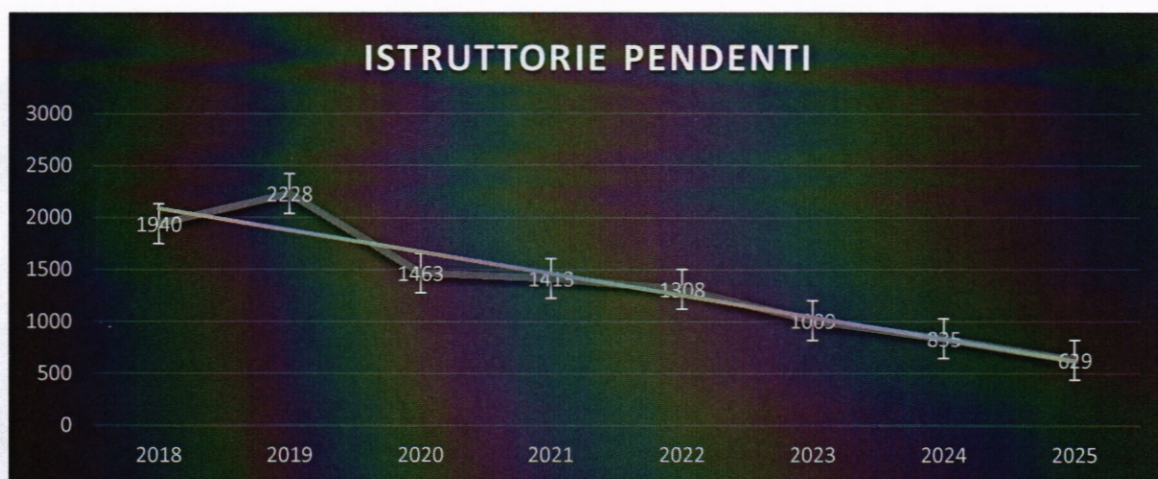
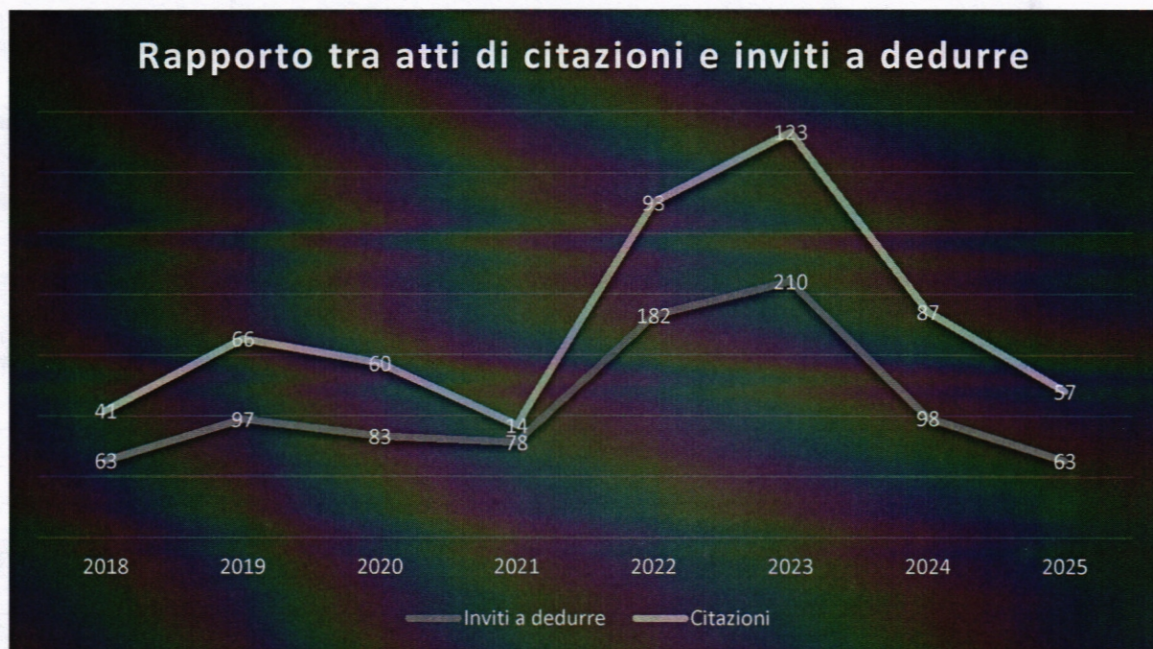
SEQUESTRI CONSERVATIVI**2****ATTI DI APPELLO****7****ALTRI ATTI DEPOSITATI****304**

Ricorsi per responsabilità sanzionatoria	2
Pareri sui riti abbreviati	2
Conclusioni nei giudizi di conto	2
Pareri su decreti di discarico del contabile	281
Opposizione del PR nel rito sanzionatorio (art. 135 CGC)	1
Istanze per resa di conto	16
Totale	304

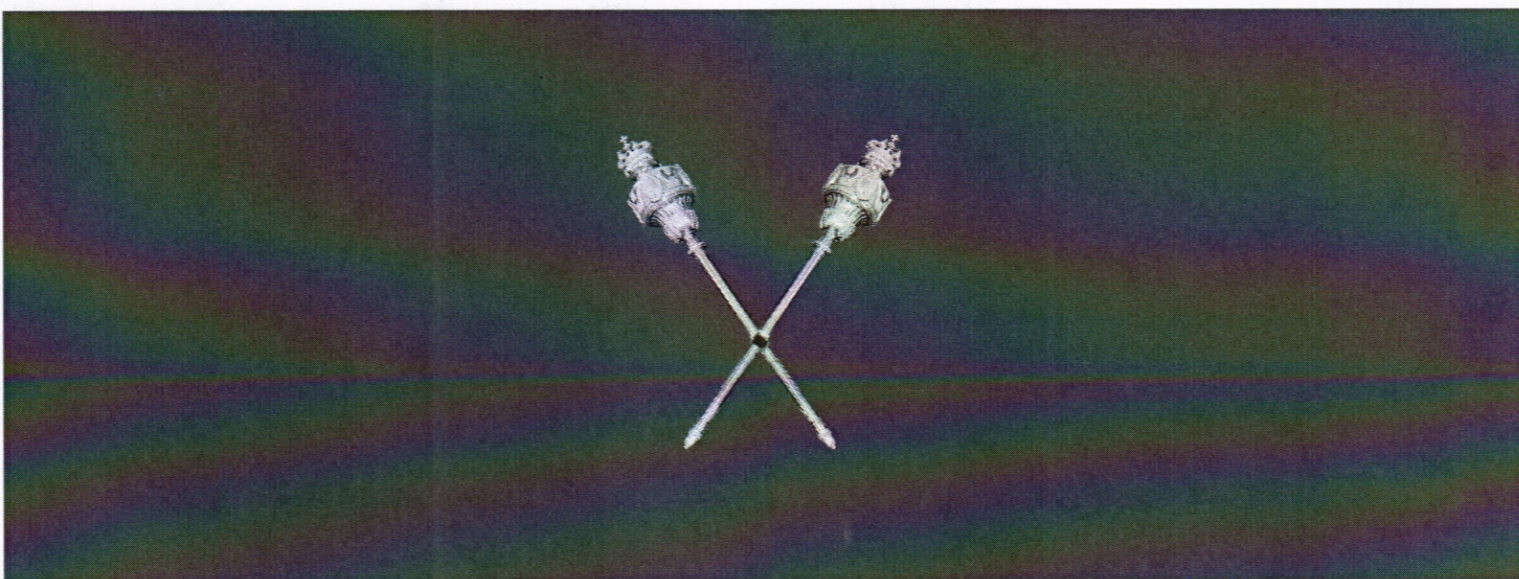
Denunce per tipologia denunciante



- Anonimi
- Amministrazioni pubbliche (centrali e locali)
- Autorità giudiziaria
- Autorità indipendenti
- Organi di controllo (interni ed esterni, compresa Corte dei Conti)
- Privati (comprese le società)
- Totale



CORTE DEI CONTI - UFFICIO GRAFICA E RIPRODUZIONE - ROMA



Inaugurazione Anno giudiziario 2026 - Atti

Mittente: procura.regionale.sardegna <procura.regionale.sardegna@corteconti.it>
Destinatari: Presidenza CRS <presidenzaconsiglio@consregsardegna.it>
Inviato il: 17/03/2026 14.03.09
Posizione: presidenzaconsiglio@consregsardegna.it/Posta in ingresso

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Regionale

Dott. Piero Comandini

D'ordine del Procuratore Regionale, Pres. Maria Elisabetta Locci, si trasmette, unitamente alla presente, la relazione integrale presentata in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026.

Distinti saluti

Il Funzionario preposto

Tiziana Tocco

Dott.ssa Tiziana Tocco

Funzionario preposto

Segreteria della Procura Regionale della Sardegna

Indirizzo

Via Angius, 6 - 09129 CAGLIARI

tel. 070 40413126 e-mail:

tiziana.tocco@corteconti.it

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

image001.png ()

INTRANET relazione inaugurazione 2026.pdf ()